

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2002, n. 2977. **Legge regionale 14/2002, articoli da 41 a 43. Composizione, modalità di funzionamento e termini di assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici.**

LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge regionale 27 novembre 2001 n. 26 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1988 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge regionale 26/2001 che prevede che ai fini dell'accelerazione e della semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986;

RILEVATO che gli articoli succitati della legge regionale 46/1986 prevedono l'organizzazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici, quale «Sportello unico» per le valutazioni dei progetti di lavori pubblici;

VISTO in particolare l'articolo 32 ter, comma 5, che assegna alla competenza della Giunta regionale la disciplina della composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, nonché delle modalità di funzionamento e dei termini entro i quali assumere i provvedimenti;

VISTO l'articolo 32 quater, comma 3, che dispone che, nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A. e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla-osta previsti dalla normativa vigente; VISTO il documento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono disciplinate composizione, modalità di funzionamento e termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge;

RILEVATO che sul menzionato documento sono state sentite tutte le Direzioni regionali interessate; all'unanimità,

DELIBERA

1. Di assumere le proprie determinazioni, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 32 da ter a sexies della legge regionale 46/1986 in relazione all'attuazione dei programmi comunitari di cui al DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;
2. Di approvare il documento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento ed i termini di assunzione dei provvedimenti della Conferenza regionale dei lavori pubblici, e viene individuata la documentazione integrativa del progetto preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge.
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 articoli da 41 a 43 «Disciplina organica dei lavori pubblici. Composizione, modalità di funzionamento e termini assunzione dei provvedimenti della Commissione regionale dei lavori pubblici».

1. Sportello unico

- 1.1. Al fine di dare attuazione alle procedure di accelerazione e di semplificazione di cui agli articoli 41 e seguenti della legge regionale 14/2002, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio costituisce, su richiesta di attivazione, «Sportello unico» per lo svolgimento delle attività organizzative della Commissione regionale dei lavori pubblici. Per le eventuali opere di

competenza della Regione costituisce «Sportello unico» la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto, che provvede direttamente all'organizzazione della Commissione.

2. *Composizione della Commissione regionale dei lavori pubblici*

- 2.1. La Commissione è composta da un numero variabile di soggetti, individuati in via preventiva dal beneficiario dell'incentivo contestualmente all'istanza di convocazione della Commissione medesima.
 - 2.2. Alla Commissione partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori sul progetto, nonché gli Enti locali interessati.
 - 2.3. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori organi collegiali o politici, partecipa alla Commissione con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale.
 - 2.4. I rappresentanti di Amministrazioni statali, e i loro concessionari, competenti al rilascio di autorizzazioni e pareri ai sensi delle vigenti norme di settore, qualora partecipino alla Commissione, assolvono in tale sede alle proprie funzioni istituzionali.
 - 2.5. Con riferimento alle sotto riportate materie si individuano i dirigenti le strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti subregionali e locali che partecipano alla Commissione in relazione alla competenza rilascio di autorizzazioni, nullaosta, pareri assensi:
 - il Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, per tutte le opere ad eccezione di quelle regionali;
 - il Direttore regionale competente per materia, per le opere regionali;
 - il Direttore regionale della viabilità e trasporti per gli adempimenti di cui all'articolo 14 della legge regionale 15/1981;
 - il Direttore regionale dell'ambiente per le opere richiedenti il rilascio di nullaosta idraulico e licenza di attingimento;
 - il Direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico, ovvero sia soggetto al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991;
 - il Direttore regionale dei parchi qualora l'intervento ricada in aree classificate parchi o riserve naturali;
 - il Direttore del servizio V.I.A. nell'ipotesi in cui l'intervento sia soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale o richieda la valutazione di incidenza di cui all'articolo 4 della direttiva 85/337/ CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;
 - il Direttore regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici superiori a 5.000 mq.;
 - il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora l'opera riguardi anche parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici inferiori a 5.000 mq.;
 - il Direttore del servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, qualora l'opera comporti riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico;
 - il Direttore la struttura, competente all'emissione del parere di congruità e/o alla determinazione della spesa ammissibile, qualora non già componente la Commissione;
 - il Dirigente del competente ufficio dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
 - il Sindaco del Comune sede dell'intervento.
- In caso di progetti prevedenti lavori di competenza di più strutture ai fini della determinazione della spesa ammissibile, partecipa alla Commissione il Direttore la struttura individuata in base alla prevalenza degli importi dei lavori; lo stesso si esprime in sede di Commissione dopo avere acquisito le determinazioni della spesa ammissibile dei Direttori delle altre strutture interessate.
- 2.6. La Commissione è presieduta dal Direttore provinciale dei Servizi tecnici e, per le opere di competenza della Regione, dal Direttore regionale competente per materia.
 - 2.7. In sostituzione dei componenti possono partecipare alla Commissione i rispettivi sostituti o altri funzionari di volta in volta formalmente delegati.
 - 2.8. I Sindaci possono intervenire a mezzo di delegati.

2.9. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale assegnato all'Ufficio competente all'organizzazione della Commissione, di qualifica non inferiore a quella di segretario.

3. Modalità di funzionamento

3.1. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

3.2. La Commissione esamina ai fini valutativi i progetti preliminari, determina la spesa ammissibile, valuta i tempi necessari per la realizzazione dei lavori e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3.3. La Commissione delibera con il voto favorevole di due terzi dei componenti nel caso di opere e interventi:

a) a) ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico; ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico; che comportino riduzione di superfici boscate; ricadenti in aree classificate parchi e riserve naturali; da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni; sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, la Commissione non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante struttura competente alle valutazioni di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni.

3.4. I componenti la Commissione esprimono eventuali dissensi esclusivamente in sede di Commissione. La mancata partecipazione di un componente alla Commissione non costituisce espressione di dissenso.

4. Presentazione istanze e termini per le determinazioni della Commissione

4.1. Al fine di ottenere i benefici propri dello «Sportello unico», il soggetto interessato presenta istanza corredata dal progetto preliminare e dall'elenco delle autorizzazioni, nullaosta e assenti richiesti alla Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, unitamente alla documentazione di cui al paragrafo 5, qualora necessaria.

4.2. Le istanze devono essere corredate da un numero di copie del progetto pari a quello delle strutture coinvolte nella Commissione, più ulteriori due copie per gli usi di segreteria. Qualora all'istanza non siano allegati copie del progetto in numero sufficiente, ovvero la documentazione richiesta risulti formalmente incompleta, lo «Sportello unico» ne richiederà l'integrazione. Questa, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il procedimento sarà archiviato.

Lo «Sportello unico» trasmette senza ritardo la documentazione pervenuta ed integrata, ove necessario, agli uffici competenti per l'istruttoria, e ne dà contestuale comunicazione al soggetto interessato. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, una copia del progetto viene depositata presso lo «Sportello unico» e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Commissione.

4.3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione gli uffici competenti possono richiedere per il tramite dello «Sportello unico» e per una sola volta l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti atti e documenti.

4.4. Qualora siano richieste integrazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3 lo «Sportello unico» inoltra le richieste al soggetto interessato assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni su motivata richiesta del soggetto interessato. La documentazione integrativa viene trasmessa dallo «Sportello unico» senza ritardi agli uffici competenti per il completamento dell'istruttoria. La mancata presentazione della documentazione integrativa da parte del soggetto interessato comporta l'archiviazione del procedimento.

4.5. Lo «Sportello unico» convoca la Commissione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.3. quando non siano richieste integrazioni istruttorie da parte degli uffici competenti.

4.6. Nel caso in cui l'esame del progetto abbia richiesto un'istruttoria integrativa, lo «Sportello unico» convoca la Commissione tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti della documentazione integrativa.

4.7. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni, il progetto viene

valutato dalla Commissione che sospende i termini della decisione, qualora il progetto richieda la procedura di valutazione di impatto ambientale. Durante il periodo di sospensione dei termini, che non può superare quello previsto ai paragrafi 4.3 e 4.4, viene espletata la relativa procedura di cui al paragrafo 4.2.

4.8. La Commissione si esprime ai sensi del successivo paragrafo 5, fissando le eventuali condizioni; per il rilascio di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta in sede di esame del progetto definitivo. La relativa deliberazione viene trasmessa dallo Sportello unico» al soggetto interessato.

4.9. Lo «Sportello unico» convoca la Commissione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni fissate per il rilascio delle autorizzazioni, licenze, nullaosta e pareri tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla presentazione del progetto definitivo.

4.10. Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato presenti da subito il progetto definitivo, corredato dalla documentazione integrativa, di cui al paragrafo 5.2, lo «Sportello unico» convoca la Commissione tra il 30° ed il 45° giorno successivo all'inoltro agli uffici competenti e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato. Nei casi in cui è prevista la procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/ CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni si applica quanto previsto al paragrafo 4.7.

4.11. La procedura di cui ai paragrafi 4.9 e 4.10 si applica per l'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera che richiedono autorizzazioni, licenze, nullaosta o pareri obbligatori.

5. Semplificazione delle procedure valutative

5.1. La Commissione si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare ovvero nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

5.2. Nel caso di opere o interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superficie forestale, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di V.I.A., la Commissione si esprime, sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione evidenziata ai paragrafi da 5.2.1. a 5.2.4, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta previsti dalla normativa vigente. La documentazione progettuale integrativa dovrà recare l'indice degli elaborati grafici (di rilievo e di progetto), delle relazioni, di altri eventuali allegati e gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dal progettista e dalla committenza.

5.2.1. Opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'intervento dovrà essere riportato su estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica vigente (piani generali; eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

La documentazione fotografica (almeno una serie in originale a colori), dovrà descrivere adeguatamente lo stato dei luoghi. Le foto, numerate, dovranno portare viste sia dell'insieme che dei particolari. In planimetria dovranno essere indicati e numerati i con visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica. Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo paesaggistico-ambientale.

In particolare:

- tutte le planimetrie dovranno essere orientate; su planimetrie, piante, sezioni e prospetti si dovranno riportare con precisione le quote significative di rilievo e di progetto e gli elementi significativi della vegetazione esistente, quella da abbattere e quella da impiantare;
- per i progetti relativi a manufatti sarà indispensabile approfondire la descrizione del loro aspetto, dettagliando tipologia, materiali e finiture esterne, aspetto esteriore dei luoghi contermini a lavori terminati;
- nel caso il progetto riguardi opere che comportino scavi, movimenti terra e simili, dovranno essere definiti: la sistemazione finale delle aree, indicando le eventuali specie vegetali esistenti e quelle di nuovo impianto; i percorsi esistenti e di progetto (veicolari e pedonali); ogni altro elemento che contribuisca alla conservazione delle caratteristiche proprie dell'ambiente interessato;
- negli elaborati grafici relativi a progetti di variante si dovranno evidenziare con apposite colorazioni, le parti che si intendono modificare.

Le viste prospettiche e/o i fotomontaggi, necessari quando si prevedono sensibili modificazioni dello stato di fatto, dovranno ritrarre le opere da punti di vista significativi (ad esempio dai percorsi principali, da belvedere, ecc.) ed illustrare lo stato finale dei luoghi ad opere ultimate. Questi elaborati non dovranno limitarsi a ritrarre i singoli interventi isolati o particolari degli stessi, avulsi dalla situazione circostante, ma dovranno simulare come l'opera si inserirà nel suo intorno.

La relazione paesaggistico-ambientale dovrà specificare esaurientemente:

- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, illustrando accuratamente lo stato di fatto relativamente al luogo interessato dall'intervento e all'intorno, facendo riferimento alle assunzioni fotografiche. In particolare si tratterà la descrizione della morfologia dei terreni, delle specie vegetali presenti, indicando quelle che si intendono abbattere; la descrizione del tessuto urbano, di eventuali emergenze storiche o ambientali e la descrizione della tipologia e dei materiali di manufatti esistenti, nonché del loro rapporto con le opere da eseguire;
- la compatibilità, delle opere con il vincolo gravante sull'area e quali siano state le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato, spiegando quali siano i sistemi adottati per la riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale, qualora l'intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo paesaggistico-ambientale;
- le modalità di esecuzione dei lavori e delle eventuali opere accessorie (ad esempio piazzali e manufatti di cantiere, e piste di accesso al sito, ecc.), allegando elaborati progettuali che potranno essere autorizzati, contestualmente al progetto principale.

Nel caso in cui le opere implicino interventi sull'assetto idrogeologico e/o forestale del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti, strade ed edifici su pendii, ecc.) è richiesta la presentazione di copia di eventuali relazioni specifiche (forestale, idraulica; geologica e geotecnica per i casi previsti dal decreto ministeriale 11 marzo 1988; ecc.)

5.2.2. Opere soggette al regime introdotto dall'articolo 89 della legge regionale 52/1991.

Ad integrazione del progetto preliminare dovrà essere puntualmente indicata la localizzazione dell'intervento sull'estratto della zonizzazione della strumentazione urbanistica comunale vigente (piani generali, eventuali piani particolareggiati e/o altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa).

5.2.3 Opere sottoposte all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire, in considerazione del vincolo idrogeologico e dovranno essere firmati in originale sia dal richiedente che dal tecnico progettista abilitato. Sarà necessario produrre la sotto elencata documentazione integrativa del progetto preliminare:

1. estratto di mappa catastale autentico, ovvero redatto e sottoscritto a cura di un libero professionista abilitato, con indicato il perimetro di intervento. Nel caso di Enti pubblici, tale documento può essere redatto a cura dell'Ufficio tecnico e sottoscritto dal responsabile di tale ufficio;
2. la relazione illustrativa dovrà essere integrata con l'evidenziazione delle principali caratteristiche del sito e delle opere che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica, nonché con la descrizione delle eventuali zone boscate interessate all'abbattimento. Saranno illustrate anche le modalità di esecuzione ed i mezzi usati per la realizzazione del progetto;
3. relazione geologica, che valuti lo stato di alterazione, fratturazione e la degradabilità dei terreni e riportati i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali, e che precisi inoltre i caratteri geostrukturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità. La relazione dovrà fornire anche lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. In alternativa, potrà essere redatta e firmata dal progettista dell'opera, una relazione sostitutiva solo nel caso in cui già esistano dettagliati ed esaurienti studi geomorfologici e geologici dell'area interessata dalle opere, studi che dovranno essere citati ed eventualmente presentati in copia su richiesta della struttura competente. In ogni caso, per gli scopi di cui al vincolo idrogeologico, la relazione geologica nonché la relazione geotecnica, di cui si avvarrà il progettista saranno adeguate alla scala del progetto ed alle sue finalità e contenuti;
4. relazione geotecnica, che illustrerà la localizzazione dell'area oggetto della trasformazione, con una esauriente esposizione e dei parametri geotecnici adottati in progetto, nonché delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti fondazionali e di sostegno, comprese le eventuali opere di drenaggio delle acque sotterranee e di smaltimento delle acque superficiali e quindi delle sollecitazioni

trasmesse al terreno. La relazione comprenderà il calcolo di stabilità dei pendii e di portanza del terreno per i diversi tipi di manufatti. Essa deve essere congruente con la relazione geologica.

N.B. la relazione geologica e la relazione geotecnica, per interventi di modesta entità e/o per i quali risulti accertato anche da parte dell'Ufficio istruttore l'assenza di rischi di dissesto di natura idrogeologica per le opere e gli interventi proposti nonché in conseguenza a questi, possono essere omesse; in tal caso il progettista dovrà dichiarare tale circostanza nella relazione illustrativa;

5. relazione di calcolo delle opere di stabilizzazione del terreno e delle pendici, come ad esempio le strutture di sostegno di vario genere;
6. relazione forestale, qualora gli interventi interessino riduzione di superfici boscate, che descriva le caratteristiche tipologiche del bosco stesso, nonché gli accorgimenti che si prevede di adottare al fine di surrogare la funzione antierosiva e regimante della formazione vegetale interessata;
7. planimetria del fondo in grande scala contenente i limiti d'intervento, la evidenziazione grafica ed il calcolo per esteso della superficie oggetto di trasformazione, l'indicazione con colori e segni convenzionali delle aree interessate a scavi e riporti e l'ubicazione delle opere d'arte previste. Per le strade forestali e vicinali si dovrà invece indicare se l'eventuale materiale di scavo in esubero viene distribuito lungo il tracciato con ampliamento della banchina oppure sistemato a deposito definitivo con le specifiche di cui al n. 9 del paragrafo 5.2.3;
8. profili e sezioni longitudinali e trasversali con l'indicazione dello stato attuale e di quello di progetto e l'indicazione schematica delle opere previste, in particolare a riguardo delle fondazioni e dei drenaggi;
9. illustrazione in progetto delle eventuali aree di deposito dei materiali di scavo, qualora situate in zone soggette a vincolo idrogeologico, con planimetrie, sezioni e previsioni di ripristino.

5.2.4. Opere richiedenti il nullaosta idraulico.

Gli elaborati necessari alle istruttorie comprendono:

- relazione idrologica ed idraulica;
- planimetria catastale;
- particolari costruttivi.

Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere riportati tutti quegli elementi che servono ad individuare esattamente l'opera proposta, le sue finalità, le sue modalità esecutive e l'interferenza con il regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Nella relazione idrologica ed idraulica dovranno essere sviluppate adeguate elaborazioni di carattere idrologico per la valutazione delle portate di piena, preferibilmente secondo metodologie statistico-probabilistiche, e di carattere idraulico per la determinazione della capacità di deflusso del tratto d'alveo interessato.

In particolare, le planimetrie e le sezioni dovranno evidenziare in modo chiaro, alla stessa scala di rappresentazione e con gli stessi riferimenti, sia lo stato di fatto che lo stato di progetto.

Negli elaborati grafici dovranno essere illustrati in maniera chiara e dettagliata, usando le scale opportune, le opere proposte. Per ogni tipo di opera proposta, andrà associato un determinato tipo di ritorno degli eventi di piena al quale si deve fare riferimento nelle elaborazioni idrologiche ed idrauliche.

I limiti delle aree demaniali saranno evidenziati, oltre che nella planimetria catastale, anche nelle planimetrie catastali.

6. Snellimento delle procedure autorizzative

6.1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, licenze, nullaosta, pareri, la Commissione esamina il progetto definitivo per accertare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5.2.

6.2. Qualora alla Commissione partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Commissione e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi

statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 3/2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA